

ALCUNE REGOLE PER FONDARE UNA LIBRERIA PUBBLICA

In primis eleggere un vaso capace e comodo da potersi studiare, senza aver bisogno di lume, corrispondente alla quantità de' libri che esso institutore vorrà che si ci ponghino e che si rinnovin anco con i libri che escan giornalmente.

Eleggere alcuni che abbin cura di detta libreria e che siin capaci et intendenti in tutte le materie per poter fare buona scelta, tanto de libri vecchi, quanto di quelli che escan alla giornata.

Che questi abbin la cura di far far i suoi indici, tener conto de' libri e osservare che non siin portati via, il che faran con maggior puntualità se gli sarà assegnata provvisione competente.

Che i medesimi devino assistere due ore la mattina comode e due ore il giorno, eccettuate le feste, sempre per poter somministrare i libri a chi li chiedono.

Inoltre un serviente che abbia cura di tener pulita detta librerie con assegnamento conveniente.

Per dote di questa libreria, cioè per comprare libri nuovi e che mancano alla già incominciata pare che si possa assegnare l'anno, per dote congrua da 300 scudi, purché vogli fare una libreria non eccedente ma utile, et non compresi in questi [c. 141v] 300 scudi le provvisioni che si devon pagare alli bibliotecari et al custode.

Acciò poi tutto questo abbi esecuzione con pontualità si deve lasciare il peso a qualche magistrato o luogo pio che rivedino i conti ogni anno alli bibliotecari, se sia fatta la spesa di tutta l'entrata ne' libri, e ancora che abbino l'occhio che sia giornalmente ben servito il pubblico. Et acciò che tutta questa opera abbia la sua esecuzione, secondo la mente di chi la vuol fondare, si devon gravare gli eredi che se non adempiscano detta sua volontà, decadino da qualche buona porzione del patrimonio.

Che l'elezione de bibliotecari e custode deva esser fatta dagli eredi, et in mancanza di loro a qual magistrato luogo pio a cui sarà stata lasciata la cura di tener conto di detta libreria.

Che l'assegnamento sia comodo ad esigersi e stabile, acciocché stabile sia detta opera, che se il detto assegnamento non fosse stato speso tutto, o investito tutto in libri ogn'anno, si deve tenere per impiegarlo in compra di libri et utile alla detta libreria.

Che le spese de libri devino farsi sempre con la partecipazione del luogo pio, o magistrato, che vi avrà la cura.

Che siino obbligati di tenere un breve sotto pena di scomunica [c. 142] a chiunque leverà di detto luogo o libro o carta alcuna appartenente alla detta libreria.

Se per i primi due o tre anni volesse il fondatore applicare l'entrata dei 300 scudi, che deve servire per aumentare detta libreria, per il formarne i banchi necessari e le scanzie senza fare nuova spesa potrà servirsi come più li piacerà.

c. 142v

Ricordo per l'illustrissimo signor marchese Francesco Riccardi.